

9. RECUPERO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 51/E del 6 ottobre 2025, ha definito i codici tributo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati.

Come noto, l'art. 1, D.L. n. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2020, ha previsto il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d'imposta riconoscono in via automatica. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Con la risoluzione n. 35/E/2020, sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e F24 enti pubblici (F24 EP). Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte in compensazione, l'Agenzia delle Entrate emana l'atto di cui all'art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, la risoluzione n. 51/E/2025 istituisce i seguenti codici tributo:

- "7909" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";
- "7910" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", le informazioni riportate all'interno del provvedimento notificato;
- nel campo "anno di riferimento", nel formato "AAAA", l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione;
- il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." non è valorizzato.

Per consentire il versamento, tramite modello F24 enti pubblici (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "700E" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";
- "701E" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

In sede di compilazione del modello "F24 EP", i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", le informazioni riportate all'interno del provvedimento notificato;
- il campo "riferimento B" è valorizzato con l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA";
- il campo "riferimento A" non è valorizzato.